COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 629

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori (3551) . . 629

PRESIDENTE 629, 632, 635, 638, 639
ARMAROLI 632, 635, 638
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . 629, 631, 635, 637, 639
BORRA 636
COCCO MARIA 633, 635, 637, 638
GITTI 634
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 630, 635, 637, 638
MAZZONI 634, 637, 638, 639
NUCCI 633, 636, 638
RUSSO SPENA 633, 636
SULOTTO 637
VENTUROLI 632, 636
VERONESI 630, 632, 633, 635

La seduta comincia alle 10,15.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Napoli e Sabatini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3551, « Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori ».

Onorevoli colleghi, nella seduta del 6 dicembre 1966 si era iniziato il dibattito, che fu stabilito di continuare eventualmente nella successiva seduta, al fine di consentire ai colleghi del gruppo comunista di prendere alcune decisioni sul merito del provvedimento. In questo periodo di intervallo sono intervenuti contatti tra i membri della Commissione e sul tenore di questi informerà nella sua replica l'onorevole Relatore.

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale e dò la parola all'onorevole Bianchi Fortunato.

BIANCHI FORTUNATO, *relatore*. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro con vari esponenti delle parti politiche, nell'intento di ricercare un punto di incontro nel quadro delle varie tesi emerse nel corso della discussione generale stessa. A seguito di tali contatti, si è raggiunto in linea di massima un certo accordo per alcune modifiche da ap-

portare al disegno di legge. Si è, innanzi tutto, pensato di stabilire un criterio preciso in ordine alla fissazione degli oneri derivanti alla Cassa unica per assegni familiari, per quanto attiene alle spese di amministrazione ed a quelle dell'Ispettorato. Si è ritenuto, poi, di ammettere al beneficio del contributo di cui alla Cassa assegni familiari per il fondo di addestramento professionale, tutti quegli enti che di fatto svolgono attività addestrativa. Nello stesso tempo si è, però, creduto di dover far pesare, nel giudizio dell'Ispettorato del lavoro, in ordine all'idoneità tecnica ed organizzativa di detti enti, il parere espresso dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro. Si è, poi, convenuto di sopprimere l'articolo 2, inserendo, peraltro, un'altra possibilità di spesa del contributo che i vari enti possono ottenere, in sede di ripartizione, da parte del ministero del lavoro di concerto con quello del tesoro: quella relativa alla formazione ed all'aggiornamento del personale insegnante.

Siamo stati, poi, tutti d'accordo a sopprimere l'articolo 2, che fa riferimento all'articolo 53 del testo unico sugli assegni familiari; per cui si rende necessaria una norma abrogativa di tutte le disposizioni del testo unico medesimo, facenti capo all'articolo 53 citato.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo che, dopo l'ampia e circostanziata relazione al disegno di legge e l'odierna replica fatta dal relatore, onorevole Bianchi Fortunato, io non debba soffermarmi sulle questioni di ordine generale e sui motivi che hanno indotto il Governo a presentare questo provvedimento.

Penso, comunque, di dover fornire una risposta agli interrogativi avanzati, nella seduta precedente, dall'onorevole Veronesi, in ordine alla situazione della Cassa assegni familiari.

Farò un raffronto tra la situazione del 1965 e la situazione del 1966 perché sia meglio chiarita la situazione. Noi avevamo, al 1° gennaio del 1965 un avanzo patrimoniale di 126,5 miliardi; nel 1966 di 139 miliardi. Quindi una differenza in più di 12,5 miliardi. Le entrate nel 1965 furono 690,3 miliardi, nel 1966 di 682,5 miliardi. Quindi una differenza in meno di 7,7 miliardi. Le uscite: 677,7 miliardi nel 1965, 782,5 miliardi nel 1966, con una differenza in più di 104 miliardi.

Quindi vi è stato nel 1965 un avanzo di esercizio di più di 12,5 miliardi, nel 1966 un disavanzo di esercizio di 99,9 miliardi. Pertanto, al 31 dicembre del 1965, avevamo un avanzo patrimoniale di 138 miliardi che troviamo anche al 1° gennaio del bilancio successivo; mentre al 31 dicembre del 1966 abbiamo un avanzo di soli 37,2 miliardi.

Se poi si vogliono altre notizie, provvederò a documentarmi per le ulteriori delucidazioni.

VERONESI. La mia osservazione verteva sugli « scolmatori », cioè sui canali che avviano i fondi della Cassa assegni familiari per particolari destinazioni. Il Sottosegretario dice che sono stati 667 miliardi nel 1965 e 782 miliardi nel 1966. Quanto è andato a veri e propri assegni familiari?

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La definizione degli argini esatti di questi scolmatori stamane non la ho. Però, posso chiedere precisazioni anche in ordine a questa suddivisione e poi fornirgliele nella prossima riunione.

Per quanto riguarda i particolari degli emendamenti presentati, il Governo concorda col relatore circa la soppressione, all'articolo 1, della dizione « enti giuridicamente riconosciuti ».

Per quanto concerne i particolari degli altri emendamenti, credo che sarebbe più opportuno affrontare la discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038 è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, nonché il contributo, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato

speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 del a legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) e ad altri Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa a perseguire tale finalità. L'idoneità tecnica e organizzativa degli enti di cui al comma precedente è accertata dall'Ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore produttivo per il quale gli enti attuano la formazione professionale».

Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Sul secondo comma vi sono delle modifiche di forma, proposte dal relatore. Il testo suonerebbe così:

« Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; »

Pongo in votazione questa prima parte del secondo comma dell'articolo 1 così come ne ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Il seguito del secondo comma, sempre per modificazioni proposte dal relatore, verrebbe ad avere la seguente formulazione:

« ... un contributo determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) e ad altri Enti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori eccet. ».

Si propone quindi la soppressione, rispetto al testo governativo, dell'espressione « giuridicamente riconosciuti », oltre a qualche ritocco di carattere puramente formale.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. In ordine alla soppressione dell'espressione « giuridicamente riconosciuti », mi pare di dover precisare che la volontà emersa, in maniera unanime, dalla Commissione, è stata quella di ammettere al beneficio del contributo di cui trattasi tutti gli enti, di diritto pubblico, giuridicamente riconosciuti, o che non lo siano ancora, ma che di fatto esercitino iniziative nel campo dell'addestramento professionale. Togliendo l'espressione in questione e mantenendo tutto il resto noi veniamo ad avere, in effetti, la garanzia che tutti gli enti che, pur non essendo di diritto pubblico, esercitano determinate attività (purché in possesso di idoneità tecnica ed organizzativa e senza scopo di lucro alcuno), sono compresi nell'ambito della norma.

A questo punto mi permetto di fare alcune precisazioni, a titolo assolutamente personale. Togliendo il « giuridicamente riconosciuti », ed avendo perciò tutto generalizzato, noi, peraltro, veniamo ad avere la situazione che segue: enti di diritto pubblico, enti giuridicamente riconosciuti ed altri enti. Per fotografare meglio la situazione stessa, cioè, potrei essere dell'avviso di mantenere l'espressione che segue: « e agli enti giuridicamente riconosciuti, nonché agli altri enti che... ». Quel che si intende ottenere rimarrebbe fermo.

Nella riunione informale di ieri sera si è anche espressa l'opportunità che l'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamento tecnico della validità organizzativa degli enti, debba tener conto del parere delle organizzazioni sindacali più rappresentative, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Ora, noi, con questa proposizione intendiamo di fatto vincolare l'accertamento tecnico dei vari centri di addestramento professionale al parere delle organizzazioni sindacali. È chiaro che noi abbiamo un parere di ordine di opportunità o di scelta specifica da parte

delle organizzazioni di categoria che in effetti si vengono a fiancheggiare all'Ispettorato del lavoro.

VENTUROLI. Come ho avuto modo di far presente in altra circostanza, per quanto riguarda la proposta di emendamento soppressivo delle parole « giuridicamente riconosciuti » e quindi estensivo alla generalità di tutti gli enti, ho espresso un dubbio che intendo ribadire in questa sede. Il dubbio è che, introducendo siffatta dizione, si estenda automaticamente il diritto di accedere al finanziamento a tutta una serie di enti che hanno ben poco a vedere con la Cassa unica degli assegni familiari.

Anche se si tratta di enti che sono preposti all'addestramento e svolgono questa funzione – e in questo caso ce ne sono un'infinità oggi, che possono moltiplicarsi domani in ragione di questa possibilità – è indubbio che noi andiamo ad introdurre un principio che contribuisce a modificare in peggio una situazione che tutti riteniamo che sia invece da migliorare; nel senso di rafforzare il principio che sia lo Stato a reperire i mezzi per l'addestramento professionale e si ponga fine al finanziamento per l'addestramento attingendo ad istituzioni che hanno una funzione di ben altra natura (vedi fondo per la disoccupazione, vedi la Cassa unica per gli assegni familiari), soprattutto in vista delle prospettive di allargare l'area dei beneficiandi di queste provvidenze (vedi il proposito degli assegni familiari ai coltivatori diretti, il problema di un adeguamento sostanziale al mutamento del costo della vita per quanto riguarda il valore attuale degli assegni).

Quindi, introducendo in sostanza il principio di allargare l'area degli enti che possono beneficiare di questi fondi, noi veniamo a modificare in peggio il baricentro sul quale si regge oggi la situazione, che vede da un lato lo Stato estremamente carente ed in un momento nel quale, anche dal punto di vista della programmazione, va manifestando propositi lodevoli, ma che restano lettera morta rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. E tutto questo a favore di iniziative private che non possono non avere il diritto di svolgere la loro funzione, ma in una area che sia ben delineata e non sostanziata, appoggiata, favorita dal concorso finanziario di mezzi che, per loro natura, dovrebbero andare in altra direzione.

La modifica, comunque, che viene proposta in via subordinata dal collega Bianchi Fortunato, indubbiamente è sempre migliore dell'altra; peraltro in quella formula l'avrei circoscritta soltanto agli enti di emanazione sindacale, non a tutti gli enti.

VERONESI. Io appoggerei, onorevole Presidente, la proposta del relatore di mantenere l'espressione « giuridicamente riconosciuti », aggiungendo, poi: « ... nonché agli altri enti che... ». Il tutto significherebbe distinguere tre categorie di soggetti: 1) enti di diritto pubblico, enti cioè non a scopo di lucro e controllati strettamente dall'autorità statale; 2) enti giuridicamente riconosciuti, che sono enti privati con personalità giuridica, che sono sottoposti ad un esame preliminare, da parte delle autorità competenti (in questo caso il Ministero del lavoro), per quanto concerne lo statuto e le attrezzature, esame conclusosi con decreto che ha dato agli enti stessi la qualifica di « enti morali » e la personalità giuridica; 3) enti di diritto privato, che di fatto operano nel settore in argomento, in maniera efficiente e possedendo quei caratteri di idoneità tecnica ed organizzativa che debbono essere rilevati dall'ispettorato del lavoro e convalidati dal parere delle organizzazioni sindacali.

Questa triplice distinzione sembrerebbe non far torto a nessuno e riconoscere, tuttavia, l'esigenza di garanzie diverse.

La finalità che ci si riprometteva abolendo il « giuridicamente riconosciuti » è ugualmente raggiunta, in quanto la terza categoria viene esplicitamente nominata; tuttavia, si dà una posizione diversa a quegli enti che hanno subito e superato esami che si sono conclusi con un decreto di riconoscimento di certe qualità.

Sarei dunque favorevole all'emendamento chiarificativo proposto dall'onorevole Bianchi Fortunato.

PRESIDENTE. Onorevole Veronesi, mi sembra che l'onorevole Bianchi Fortunato abbia proposto di sopprimere l'espressione « giuridicamente riconosciuti », così come concordato nella riunione informale cui ci si è riferiti.

VERONESI. Vuol dire che faccio allora mia la proposta alternativa cui aveva pure accennato l'onorevole Bianchi Fortunato.

ARMAROLI. Quanto ha testè rilevato l'onorevole Veronesi è stato oggetto di obiettive preoccupazioni, nella riunione avutasi ieri sera. Si è peraltro convenuto che il provvedimento al nostro esame non può essere definitivo; esso serve unicamente a porre riparo ad una situazione delicata in atto. D'altronde mi pare di ricordare che durante la discussione del bilancio ci si è trovati con-

cordi nel riconoscere che un tale sistema non può durare nè essere tollerato.

Che si approvi la legge così com'è, con gli emendamenti proposti dal relatore, che mi paiono adatti ad evitare il permanere di un certo disordine; ma il ministero del lavoro deve sapere che tutta questa materia va riformata, secondo quei principi che abbiamo avuto modo di ripetere anche in sede di parere sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Badate, che se andiamo ad esaminare i dati – e li troverete in quella relazione – ce ne sono 1.007 in Italia ed ogni ente ha fatto il suo piccolo centro, con una disponibilità complessiva di 57.769 posti.

Certo, le considerazioni svolte dal collega Venturoli non ci possono trovare indifferenti; ma che cosa è che abbiamo invocato nella discussione generale sul bilancio? Di abbandonare questi sistemi empirici.

Ora, negli emendamenti si è posto un limite, per cui togliendo le parole « giuridicamente » non si dilata la possibilità, perchè fanno seguito quelle cautele che sono articolate nell'articolo 1 e si danno precisi poteri alle organizzazioni sindacali. Per cui, questo emendamento, alla luce anche dell'altro che verrà, trova un rafforzamento in quei principi che abbiamo auspicato.

Quindi, mi pare che il collega Veronesi, prendendo atto che le sue considerazioni sono più che apprezzabili, dovrebbe considerarsi sodisfatto di questa formulazione che il relatore ci ha espresso.

RUSSO SPENA. Io ritengo che, se bisogna mantenere il testo del disegno di legge, noi dobbiamo chiederci che cosa significa quel « giuridicamente riconosciuti ».

Secondo l'onorevole Veronesi, significherebbe il riconoscimento della personalità giuridica. Questo non è esatto, perchè la personalità giuridica gli enti l'hanno secondo la forma della loro costituzione. Cioè, se sono società di capitali, hanno la personalità giuridica, se sono società di persone, non la hanno.

Viceversa, bisognerebbe dire: « enti riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica ». Se noi intendiamo questo – cioè quegli enti che sono stati già valutati dal Ministero come idonei ad esercitare l'addestramento dei lavoratori – possiamo lasciare le tre categorie. Perchè, se noi comprendiamo nella chiarificazione che « senza scopo di lucro perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori », anche quelli che avessero già avuto il visto del Ministero del lavoro, richiederemmo cose che sono state già riconosciute dal Ministero. Quindi sarebbe un doppione di valutazione discrezionale per l'amministrazione.

COCCO MARIA. Può essere di natura privatistica e si fa riconoscere ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

RUSSO SPENA. Una società a responsabilità limitata ha personalità giuridica. Ecco perchè noi dobbiamo distinguere. Qui, invece, il riconoscimento non ha riferimento al codice civile. Il riconoscimento ha riferimento ad un eventuale atto della pubblica amministrazione.

Questo dal punto di vista strettamente tecnico. Il problema politico, poi è un'altra cosa.

In sostanza, la Commissione deve optare tra due soluzioni: o le tre categorie cui accennava l'onorevole Veronesi, oppure le due INAPLI, ENALC, INIASA ed « altri enti che senza scopo di lucro », ecc... .

A questo punto io opto per la soluzione delle tre categorie, eliminando, peraltro, il « giuridicamente » ed affermando « ... riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 12 del codice civile ».

NUCCI. Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore, di sopprimere l'espressione « giuridicamente riconosciuti » e di estendere il beneficio del finanziamento di cui ai fondi della Cassa unica assegni familiari, anche agli altri enti che, senza scopo di lucro, perseguano, a norma di statuto, finalità di formazione professionale; beninteso, con quelle garanzie che sono state previste ieri nel corso della riunione cosiddetta informale, nel senso che prima di ammettere gli enti stessi al godimento del contributo, se ne riconosca l'efficienza, attraverso l'intervento dell'Ispettorato del lavoro.

A mio avviso, la ripartizione cui è stato fatto cenno non si può accettare. Noi abbiamo, infatti, l'INAPLI, l'ENALC e l'INIASA, che sono enti di diritto pubblico, lo sono sempre stati e sono riconosciuti come tali. Abbiamo poi altri enti che, riconosciuti dal Ministero del lavoro, non lo sono in quanto enti; dal ministero in questione, cioè, sono riconosciute le loro iniziative, che sono ritenute valide o meno per lo svolgimento dell'attività addestrativa.

VERONESI. Per alcuni enti vi è un decreto che li erige ad enti morali; per altri detto decreto non esiste.

NUCCI. Il Ministero del lavoro in questi casi si è sempre preoccupato di stabilire se

le iniziative di questi enti rispondessero ai criteri della legge, ai fini dello svolgimento delle attività dette. Io, comunque, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

GITTI. Io vorrei cercare di richiamare a me stesso e anche ai colleghi della Commissione quella che è la portata del provvedimentoto che stiamo discutendo. Ho infatti la sensazione che, sia pure con l'intendimento di volere andare a perseguire modifiche che tutti riteniamo necessarie – ma naturalmente non nella sede del provvedimento che stiamo esaminando – andiamo a toccare problemi di fondo per quanto riguarda l'organizzazione dell'addestramento professionale, non limitandoci quindi a quello che è l'obiettivo che il disegno di legge si propone di realizzare.

Io credo di aver già ricordato nell'intervento in sede di discussione generale che il presente provvedimento ha lo scopo specifico di mettere in condizione gli enti – o riconosciuti come enti di diritto pubblico, o giuridicamente riconosciuti, o riconosciuti di fatto perchè il Ministero consente loro l'attività addestrativa – di far funzionare le loro sedi centrali e le loro strutture organizzative. Questo ci proponiamo col provvedimento in esame.

Ecco perchè il cercare di inserire altri elementi non fa che ritardare una situazione per la quale un parere della Corte dei conti al Consiglio di Stato ha messo in condizione il Ministero di non poter far funzionare questi enti. E così facendo, noi ridurremmo ad organismi inoperanti tutti quegli enti ed istituti che dovranno servirci per realizzare e ci auguriamo che questo presto avvenga – il piano quinquennale dell'addestramento professionale nel nostro Paese, che prevede una spesa di 80 miliardi l'anno.

Ecco perchè, tenute presenti queste considerazioni, e tenendo fermo il principio – e sarà bene alla fine della discussione presentare un ordine del giorno col quale impegnare il Governo a portare a termine la revisione di tutte le leggi sull'addestramento professionale – ritengo che l'unica via di uscita, per quanto riguarda il punto che stiamo discutendo, sia quella di sopprimere all'ultimo capoverso la dizione « giuridicamente riconosciuti ».

MAZZONI. Io esprimo una posizione generale contraria, derivata dal fatto che intanto esaminiamo un aspetto della istruzione professionale, che dovrebbe essere anche esaminato dalla Commissione istruzione secondo l'esigenza di una visione unitaria attraverso la quale i giovani italiani devono essere preparati per assolvere alle condizioni richieste dalla società.

Una osservazione di principio riguarda ancora la più volte dichiarata avversione nostra nei confronti di un intervento degli stessi lavoratori, attraverso le proprie gestioni, al finanziamento di un'attività che dovrebbe essere precipuo dovere dello Stato. E, sulla base di questa osservazione, va sottolineata l'esigenza di evitare che, attraverso questa legge (che del resto riproduce le leggi passate) si allarghino certe falle, pur tenuto conto che il Comitato speciale per la Cassa unica degli assegni familiari, che dovrà essere sentito sulla misura dei contributi, avrà sempre la tendenza a limitare il contributo stesso per assicurare le maggiori disponibilità a favore delle prestazioni istituzionali.

Siamo tuttavia di fronte ad una dizione che dà la possibilità al Ministero del lavoro, col concerto del Ministero del tesoro, di emettere un decreto attraverso il quale, pur sentito il Comitato speciale degli assegni familiari, determina la misura da prelevarsi dal fondo assegni familiari per il fine dell'addestramento professionale.

Poichè nell'articolo 3 del disegno di legge si prevede l'utilizzazione di questi fondi per il funzionamento, l'affitto, la riparazione, l'acquisto di beni immobili, mi sembra giustificato il dubbio, che si miri ad attingere più largamente di quanto non si è fatto nel passato, nelle disponibilità della Cassa assegni familiari. E poichè mi sembra che tutti si sia d'accordo nel riconoscere la validità di un intervento, la forma del quale può essere determinata in seguito alle decisioni delle Commissioni interessate – lavoro e pubblica istruzione – nella prospettiva del piano quinquennale che prevede la spesa di 400 miliardi per il fabbisogno dell'istruzione professionale, mi sembra opportuno nell'articolo 1 di limitare quantitativamente le stesse facoltà del Ministro nella determinazione delle cifre richieste per il funzionamento dei corsi professionali.

Per questa ragione, io propongo un emendamento, che formalmente presento: dopo le parole « a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 », aggiungere le seguenti parole: « un contributo da determinarsi in misura non superiore a lire 4 miliardi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto... ».

L'intenzione dell'emendamento è appunto quella di circoscrivere la cifra da attingere dalla Cassa assegni familiari in modo da non superare i 4 miliardi.

PRESIDENTE. Sulla seconda parte del secondo capoverso dell'articolo 1, quella cioè che segue alle parole « decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 » insistono, pertanto, i seguenti emendamenti. L'onorevole Mazzoni propone di aggiungere, all'inizio, le parole « un contributo non superiore ai quattro miliardi ». L'onorevole Veronesi propone, dopo le parole « ... nel settore artigiano (INIASA) », di aggiungere le parole « ad altri enti riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, nonché ad altri enti che, senza scopi di lucro ecc. ... ».

Il Relatore aveva proposto invece un testo, in cui puramente e semplicemente venivano a cadere le parole « giuridicamente riconosciuti ».

Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler far conoscere il suo parere in merito a detti emendamenti.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io sono del parere che convenga accettare l'emendamento fissato in sede di comitato ristretto e proposto dal relatore. Stabilendo una casistica quale quella proposta dall'onorevole Veronesi, veniamo a porre una graduatoria che non ha alcun valore ai fini del diritto ma che potrebbe, domani, determinare una priorità di alcuni enti nei confronti degli altri. Sono altresì contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Mazzoni di fissare in quattro miliardi l'importo del contributo.

VERONESI. Non insisto nel mio emendamento.

BIANCHI FORTUNATO. *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Mazzoni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Mazzoni, di cui ho dato prima lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, nel senso di sopprimere le parole « giuridicamente riconosciuti ».

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo 1 prosegue, pertanto, con le parole: « un contributo, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), e ad altri Enti giuridicamente riconosciuti »...

A tal punto il Relatore, propone di sopprimere le parole « giuridicamente riconosciuti ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Il testo prosegue con le parole: « che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa a perseguire tale finalità ».

Il Relatore propone di sostituire le parole « a perseguire tale finalità » con la parola « necessaria ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Il testo prosegue con le parole: « L'idoneità tecnica e organizzativa degli enti di cui al comma precedente è accettata dall'Ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore produttivo per il quale gli enti attuano la formazione professionale ».

Sempre dal relatore viene proposto di sostituire il periodo con il seguente: « Tale idoneità è accertata dall'Ispettorato del lavoro, che deve tener conto del parere delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori ecc. ».

COCCO MARIA. Io vorrei domandare come è possibile conciliare la presenza, accanto all'organo tecnico che è l'Ispettorato del lavoro, dei sindacati che sono parte in causa nell'accertamento dell'idoneità di enti che sono anche i loro enti. La cosa mi sembra illogica e contraria al senso giuridico.

ARMAROLI. È possibile spiegare il tutto con le cose che ci siamo concordemente detti in sede di discussione del bilancio, circa il moltiplicarsi ed il permanere di miriadi di iniziative e la necessità di porre, al riguardo,

delle garanzie. Ora, le organizzazioni sindacali costituiscono per i lavoratori, cui si continuano a prelevare soldi per l'attività di cui trattasi, una garanzia.

Abbiamo o no detto che lo Stato è carente, gravemente carente, in materia e che la qualificazione professionale non deve più pesare sui lavoratori, ma essere un servizio di tutta la collettività? Mi pare, dunque, che la decisione presa possa essere valida, in un provvedimento che non consideriamo definitivo.

Proprio ieri l'onorevole Scalia ha sostenuto giustamente questo concetto: noi siamo per l'inserimento, sempre più accentuato, del sindacato nell'ordinamento. Dopo tutto, quindi, siamo a codificare una cosa che abbiamo insieme voluto.

VENTUROLI. La modifica che è stata proposta dal relatore e concordata ieri sera, partiva dal presupposto che il principio di una consultazione dei sindacati fosse già introdotto con l'espressione « sentite le organizzazioni... » Si è inteso porre un elemento rafforzativo, nell'intento di far cessare una prassi che dimostra l'inutilità di certe procedure, se non sotto l'aspetto formale. Si chiede il parere, poi non lo si legge neppure e si procede... Ora, l'espressione suggerita tiene conto di un minimo di garanzia che detto parere sia tenuto in considerazione.

RUSSO SPENA. Sono perfettamente d'accordo sullo spirito che ha animato il comitato di lavoro nel dettare la norma di cui trattasi. Sono completamente in disaccordo sulla formula adottata. Occorre risolvere il problema dal punto di vista giuridico. Cosa si è inteso dire con l'espressione « che deve tener conto » ? Una cosa delle due: o l'Ispettorato del lavoro deve per forza attenersi al parere dei sindacati, diventando così, una sorta di notaio che registra la volontà degli stessi, ed allora il parere è vincolante; o l'Ispettorato deve sentire il parere ma può anche essere in disaccordo con lo stesso, ed allora il parere diventa obbligatorio e non vincolante.

I pareri, insomma, sono facoltativi, obbligatori e vincolanti. Vi potrebbe, peraltro, essere, nel nostro caso, una quarta soluzione: si potrebbe, cioè, dire che il parere è obbligatorio e che esiste altresì l'obbligo, da parte dell'Ispettorato, di fornire motivazioni in caso di dissenso.

Questo sta in moltissimi atti della pubblica amministrazione. Ma il Governo ci deve dire se intende accettare un parere vincolante o un parere obbligatorio.

NUCCI. Quando noi abbiamo fatto cadere la dizione « giuridicamente riconosciuti », abbiamo inteso estendere la possibilità di questo beneficio anche ad altre istituzioni, ed, in primo luogo, ai sindacati.

A prescindere dalla formulazione della norma per quanto riguarda questo parere, c'è a mio avviso un altro aspetto della questione, sottolineato anche dall'onorevole Cocco, cioè che il sindacato viene ad essere al tempo stesso controllore e controllato. Nel momento in cui il sindacato chiede l'istituzione di queste iniziative, come si porranno Ispettorato del lavoro e sindacato? Io sono d'accordo sulla ragione che spinge a che il sindacato sia interessato; ma nel momento in cui si va in concreto ad operare il riconoscimento di quelle condizioni che sono state stabilite nella norma ai fini dell'ammissione al godimento del beneficio, porre in quei termini così vincolanti il parere del sindacato significa confondere controllore e controllato. E allora, il sindacato che ha interesse alla realizzazione di una iniziativa di questo tipo, dice: devi tener conto in ogni caso del mio parere. E in tal modo la garanzia che può essere data dall'accertamento dell'Ispettorato, viene sostanzialmente svuotata.

BORRA. A me pare che qui si tratta soltanto di chiarire bene i compiti. Perchè è evidente che, quando noi parliamo di idoneità organizzativa, compito primario è quello dell'accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro. Però, mi sembra che qui non ci sia soltanto da rilevare se c'è idoneità tecnica ed organizzativa. Il sindacato ha un altro compito: vedere se le esigenze sociali corrispondono alle iniziative. Io porto un esempio pratico: quest'anno, nella distribuzione dei corsi richiesti in periferia, in certe zone sono stati eliminati certi corsi perché il Ministero aveva dato disposizioni che ci doveva essere una certa percentuale. E si capisce che l'Ispettorato del lavoro, sulla base di questa percentuale, ha ridotto i corsi; mentre le esigenze reali erano diverse. E chi poteva dirlo questo? Soltanto le organizzazioni sindacali, che avendo sempre presente le esigenze immediate dei lavoratori, possono dare il loro parere.

Per cui non c'è una confusione; il parere tecnico è indubbio che lo debba dare l'Ispettorato; bisogna però tener conto del parere delle organizzazioni sindacali per tutta una serie di riflessi sociali che sono connessi a questo parere tecnico.

NUCCI. Per quanto riguarda questo aspetto del problema, non entra in ballo l'Ispettorato del lavoro. I corsi professionali vengo-

no programmati, attraverso un piano, dall'ufficio provinciale del lavoro. Su questo piano deve essere espresso un parere da parte della Commissione provinciale di collocamento della quale fanno parte le organizzazioni sindacali.

COCCO MARIA. Il concetto sul quale vorrei tornare, a proposito dell'intervento dell'onorevole Borra, è stato già accennato dal collega Nucci. In sostanza, i tempi sono differenti. Non è nella sede di accertamento dell'idoneità tecnica dei centri che si determina l'assegnazione dei corsi e quindi si esige la presenza del sindacato per un'equilibrata distribuzione. C'è un'altra sede – ed è quella accennata dall'onorevole Nucci – in cui i sindacati obbligatoriamente si esprimono sulla opportunità di varare un piano di addestramento o di qualificazione.

La preoccupazione che esprimo è questa, che nelle funzioni dell'Ispettorato, regolamentato dalla legge, noi – inserendo il parere obbligatorio del sindacato – veniamo ad interferire sulla competenza stessa che al sindacato per legge abbiamo riservato; cioè entriamo indebitamente, di straforo, con una legge che non tocca i compiti dell'Ispettorato del lavoro, ad inserire delle cose che non sono nell'ordinamento dell'amministrazione dello Stato.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Io mi rendo conto che, con la formulazione che è scaturita dal nostro gruppo di lavoro, in effetti ci siamo inoltrati in un settore che non era di competenza di organismi non di ordine tecnico, perchè la valutazione della validità tecnica ed organizzativa deve essere l'organo vigilante a darla attraverso i propri tecnici.

Noi potremmo considerare quell'indirizzo fatto presente dall'onorevole Borra, però l'onorevole Nucci ha richiamato la nostra attenzione sulle norme che oggi soprassiedono all'indirizzo dell'addestramento professionale attraverso l'ufficio del lavoro in cui c'è una ben precisa commissione che vede la presenza delle organizzazioni sindacali.

Se dovessimo agire *strictu jure*, dovremmo far saltare tutto. Le organizzazioni sindacali quale parere possono esprimere su un piano d'ordine tecnico e d'ordine organizzativo? Piuttosto, possono esprimere un parere sull'indirizzo dell'addestramento professionale e questo io lo sottoscrivo nella forma più piena.

Il relatore, dopo le decisioni di ieri, si trova in difficoltà, perchè dovrebbe dissentire, alla luce degli elementi che sono stati posti, sulla formulazione prospettata ieri e addirittura proporre la soppressione della dizione « sentite le organizzazioni sindacali ».

Io vorrei pertanto anche sapere dal Governo, che di fatto è stato anche proponente di questo disegno di legge, come ha potuto proporre un testo che richiede un parere delle organizzazioni sindacali su un piano tecnico ed organizzativo. Io mi rimetto al Governo, chiedendo di essere ben preciso su questa formulazione.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io concordo con il relatore. Ci troviamo di fronte ad un parere che è un parere di idoneità tecnica.

SULOTTO. Il fatto è che l'emendamento avanzato ha distorto il testo governativo, dove si diceva: « ... che abbiano l'idoneità tecnica ed organizzativa a perseguire tali finalità ». Vi possono, cioè, essere enti in condizioni di realizzare attraverso l'istituzione di una scuola l'addestramento professionale dei lavoratori, che non sono, peraltro, come impostazione generale, in una certa situazione...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Trattasi di due momenti distinti. Noi siamo, ora, nella fase in cui l'Ispettorato stabilisce se determinati organismi hanno o meno l'idoneità tecnica per essere compresi nel piano che viene varato dal Ministero.

Vi sono, mi pare, due questioni che dovrebbero indurre la Commissione a non presentare, mi auguro, l'emendamento relativo all'espressione « tener conto ». Innanzi tutto, vi è quella suggerita dall'onorevole Nucci; vi sono, cioè tra gli organismi in argomento, taluni che sono espressioni delle stesse organizzazioni sindacali che dovrebbero accertare la idoneità dei medesimi.

Mi pare, poi in secondo luogo che non ci si possa sostituire nelle valutazioni tecnico-amministrative di un organo di ordine tecnico. Caso mai, il parere delle organizzazioni sindacali mi pare sia più consigliabile laddove si parla della formazione dei piani.

MAZZONI. Si cambino gli statuti degli enti e si modifichino i consigli di amministrazione degli stessi...

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con quanto finora approvato noi abbiamo esteso la possibilità di cui all'articolo 1 ad altri enti che, senza scopo di lucro perseguano, a norma di statuto, finalità di formazione professionale.

Vi è, a questo punto, l'Ispettorato del lavoro che dice: questi enti hanno la necessa-

ria idoneità tecnica. Vi è poi il Ministero che, di anno in anno, fa il piano per l'erogazione dei finanziamenti. Mi pare che in detta sede potrebbe risultare più opportuno stabilire, con valutazione di carattere generale e non soltanto di ordine tecnico, quali debbano essere gli organismi da includere nel piano.

PRESIDENTE. Credo di aver raccolto un'espressione unanime, da tutte le parti, che non trova peraltro riscontro nei testi che stiamo discutendo. Considerate questo mio come un contributo a chiarificare le cose. In pratica, qui tutti chiedono che le organizzazioni sindacali siano interpellate prima dello stanziamento dei fondi e che non si dia luogo a programmi che non tengano conto delle esigenze della formazione professionale. Per la verità, non abbiamo finora stabilito alcun principio al riguardo.

Vi è il momento della determinazione del *quantum*, il cui Ministero sente il comitato speciale degli assegni familiari, in seno al quale sono rappresentate le organizzazioni sindacali; ma queste ultime, direttamente, non le sente. Vi è poi il momento della attribuzione dei contributi ai singoli enti, che svolgano attività di formazione professionale.

Ora noi andiamo ad implicare le organizzazioni sindacali in un giudizio tecnico di idoneità e capacità organizzativa. Mettiamo, cioè, l'organizzazione A in condizione di andare a sindacare, nell'organizzazione B, se questa ha o meno capacità tecnica, cosa di cui ognuno è geloso. Ne nascerebbe una confusione enorme.

Vi è un terzo aspetto, quello della utilizzazione dei fondi per le spese generali, per spese relative allo svolgimento dei corsi di addestramento, per spese destinate ad integrare i finanziamenti, in cui (vedi articolo 3) non è ancora prevista la presenza delle organizzazioni sindacali.

A me sembrerebbe giusto, intanto, porre qui l'intervento delle organizzazioni sindacali perchè non si abbia ad eccedere nelle spese organizzative a danno di quelle di cui alla formazione vera e propria.

COCCO MARIA. Mi permetto di insistere che è l'Ispettorato, che deve esprimere un giudizio tecnico!

MAZZONI. Il problema è un altro ed è dato dal fatto che gli enti che ricevono questi contributi hanno una rappresentanza dei lavoratori che è una cosa ridicola: 3 su 12! Il tutto, quando su 38 miliardi, 30 sono forniti dai lavoratori stessi.

ARMAROLI. Non è una cosa seria! In Italia abbiamo 1007 centri di addestramento professionale, molti dei quali hanno solo incassato i soldi senza fare istruzione professionale.

COCCO MARIA. Denunciamoli!

ARMAROLI. Tutte le organizzazioni sindacali sono gravemente scontente di questa situazione. E poi teniamo conto che spendiamo dei soldi dei lavoratori.

Ora, o noi siamo coerenti con quello che abbiamo detto in sede di discussione del bilancio, e allora dobbiamo votare un provvedimento che avvia alla riforma; ma, se questo provvedimento viene snaturato di quelle reciproche garanzie, non può essere approvato e non ci aiuta per il domani. Io insisto quindi perchè sia accolto quanto è stato pattuito ieri in sede di comitato ristretto.

NUCCI. Io sono d'accordo con lo spirito di questa legge, però non posso non convenire col Presidente quando egli dice che dobbiamo inserire il sindacato in relazione a questo problema. Però, se c'è un punto del provvedimento di legge in cui questo inserimento è veramente innaturale, è proprio il punto che si riferisce all'Ispettorato del lavoro, il quale accerta soltanto fatti tecnici...

ARMAROLI. Ma sono fatti tecnici che sono la premessa per avere i soldi per istituire i corsi.

NUCCI. Come legislatori, non credo che facciamo una cosa razionale a dare ad una organizzazione sindacale un potere di vincolare l'Ispettorato del lavoro, potere che a mio avviso presuppone come minimo una eguale competenza tecnica da parte del sindacato. Perchè, nel momento in cui si va a visitare un'istituzione e si deve stabilire se i posti di lavoro sono adeguati, rispondono a certe norme di sicurezza del lavoro, eccetera, non possiamo vincolare il giudizio tecnico attraverso il parere della organizzazione sindacale.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io prendo atto della perorazione del collega Armaroli, però rimango del parere che ho precedentemente espresso. Che cosa significa che « deve tener conto del parere »? Significa che il parere è determinante e vincolante? Valutiamoli questi aspetti, perché altrimenti ci ritroviamo con questi problemi in tutte le riunioni che si faranno per esaminare la idoneità tecnica. Io manterrei la dizione « sentite le organizzazioni sindacali ». In questo modo non ci discostiamo da analoghe disposizioni.

MAZZONI. Ieri sera abbiamo ritenuto che nella determinazione della validità e della capacità a raggiungere un determinato fine degli enti i quali fanno la richiesta per avere un contributo, è indispensabile che ci sia an-

che il parere delle organizzazioni sindacali. Ora, non è vero che le organizzazioni sindacali sono i controllori e i controllati, perché in sede periferica i corsi di addestramento possono essere emanazione di organizzazioni sindacali o no e quindi è indispensabile che vi sia un certo parere.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Adottiamo allora un testo nel quale si dica che il parere delle organizzazioni sindacali è obbligatorio.

PRESIDENTE. A questo punto, io sono del parere che sia il caso di sospendere la seduta, pregando i colleghi di formare un piccolo comitato in modo da avere un testo su cui votare.

MAZZONI. In questa situazione credo sia necessario far riesaminare la questione ad un comitato ristretto, non nel corso di una riunione informale così come è avvenuto ieri. Eravamo molti ieri sera, si è discusso a lungo, ma poi non siamo stati capaci di metterci d'accordo.

PRESIDENTE. Io direi, senza costituire un comitato ristretto vero e proprio, di sospendere la discussione in atto, onde consentire ai colleghi di tutti i gruppi di ricercare la formulazione più idonea per l'ultima parte dell'articolo 1, e, dati i dubbi e le controversie insorte, riterrei opportuno che si torni a valutare attentamente tutto l'articolo, prima della sua votazione definitiva.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO